

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE**

COMUNE DI PONTEY



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 30.12.2019

PREMESSA

Il presente regolamento ha lo scopo di migliorare la vigilanza sul territorio del Comune e di promuovere il rispetto della natura e la tutela dell'ambiente. Per quanto non disposto nel presente regolamento ci si atterrà alle leggi regionali e nazionali in materia.

ARTICOLO 1

1. E' vietata ogni azione che comporti un deterioramento dell'ambiente naturale.
2. E' fatto obbligo di tenere decorosamente la propria abitazione ed il suolo circostante.
3. Ai fini proprietari o di tutela della sicurezza e del decoro pubblico i proprietari o comunque i responsabili della conduzione di terreni nel Comune di Pontey sono obbligati allo sfalcio degli stessi rispetto ad una fascia di sicurezza di 50 metri dalle case abitate (o abitabili) e comunque nelle aree all'interno dei centri abitati. Tale distanza può essere ridotta nel caso in cui risulti oggettivamente inutile, ai fini della tutela del decoro e sicurezza pubblica.
Lo sfalcio deve avvenire entro il 30 luglio.
Nel caso di mancato rispetto del termine, il Comune avvierà il procedimento per l'applicazione della sanzione e per l'effettuazione dell'intervento da parte dell'ente, con rimborso delle spese dallo stesso anticipate.
L'interessato sarà messo in mora dall'amministrazione che nell'avvio del procedimento dovrà prevedere:
 - a) un ulteriore termine di almeno 15 giorni per la realizzazione dello sfalcio da parte del proprietario.
 - b) la quantificazione della spesa che il comune dovrà anticipare per realizzare l'intervento in sostituzione dell'interessato e che il proprietario del fondo (o chi ne ha la disponibilità) dovrà rimborsare all'ente.

ARTICOLO 2

1. In materia di prevenzione incendi, si rinvia alla vigente normativa regionale.
2. In particolare, si rammenta che:
 - a) all'interno dei boschi e a una distanza di 50 metri dagli stessi è vietato accendere fuochi ed usare inceneritori sprovvisti di abbattitore di scintille.
 - b) E' autorizzata l'accensione di fuochi, nelle previste postazioni, all'interno delle aree attrezzate.
 - c) E' vietato bruciare stoppie o altri residui vegetali in zone incolte e ricoperte da vegetazione residua secca.
 - d) E' vietato bruciare ogni genere di rifiuto.

3 E' consentita l'accensione di fuochi, anche in deroga al 2 comma, lettera c del presente articolo, per l'eliminazione di stoppie e altri residui vegetali, alle condizioni previste dalla normativa regionale.

ARTICOLO 3

1. I veicoli trasportanti rifiuti, concime, stallatico, terra ecc. devono essere tali da impedire la caduta e la dispersione sulla pubblica strada.
2. Coloro che contravvenissero a quanto disposto nel comma 1 del presente articolo dovranno provvedere alla rimozione di quanto caduto sulla pubblica via entro le 24 ore successive. Trascorso tale termine sono responsabili di ammenda.
3. Lo spargimento dei liquami a fini agricoli è consentito nei limiti della normativa vigente.
4. Il posizionamento di fili o similari per delimitare il pascolo non può interferire con la rete sentieristica.
5. E' vietato il pascolo nei pressi delle aree di rispetto delle sorgenti dell'acquedotto comunale.

ARTICOLO 4

1. La circolazione con mezzi a motore al di fuori delle strade comunali, è disciplinata dalla legge regionale e dal presente regolamento.

ARTICOLO 5

1. E' vietato lo scarico ed il deposito, anche temporaneo, di rifiuti, detriti di qualsiasi specie, lungo i corsi d'acqua, nei boschi, lungo le strade e relative piazzole ed in ogni altro luogo pubblico e privato.
2. La raccolta ed il deposito dei rifiuti, diversificati in rifiuti solidi urbani, vetro, carta e metalli, dovrà avvenire negli appositi contenitori, oltre che nel centro comunale di conferimento.
3. Lo smaltimento dei liquami organici dovrà avvenire secondo la normativa regionale.
4. Per ragioni di prevenzione degli incendi, di tutela dell'ambiente, dell'igiene pubblica e di decoro è vietato gettare in terra e sulle strade e piazze comunali mozziconi di sigaretta o similari.

ARTICOLO 6

1. E' vietato l'allaccio abusivo alle bocchette antincendio comunali.

ARTICOLO 7

1. E' fatto divieto di lasciare liberi e senza custodia i cani.
2. E' fatta eccezione per i cani da guardia soltanto entro i limiti dei luoghi di sorveglianza purché non aperti al pubblico.
3. I cani da pastore e da caccia possono essere lasciati liberi, ma non senza custodia e non nelle aree urbane, quando vengono utilizzati rispettivamente per la guardia delle greggi e mandrie e per la caccia.
4. Ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi i parchi e i giardini; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.
5. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
6. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccogliergli le feci e di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica quanto previsto dalla normativa regionale in materia di animali di affezione.

ARTICOLO 8

1. Per quanto concerne la raccolta dei funghi e flora si rinvia alla normativa regionale vigente.
2. L'esercizio della caccia e della pesca è consentito su tutto il territorio del Comune con la stretta osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia e secondo le regole e modalità localmente stabilite dai consorzi della Valle d'Aosta.

ARTICOLO 9

1. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento spetta agli organi di polizia ed, in particolare, al Corpo di Polizia Locale.
2. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata a termini dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n° 689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori;
3. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale.

4. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori e ad eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14, c. 2, della citata legge 689/81.
5. Il Comune ordina, quando ciò si renda necessario, il ripristino dello stato delle cose e/o dei luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie.
6. In caso di inadempienza, l'Amministrazione comunale provvede coattivamente, con successiva rivalsa delle spese in capo ai soggetti obbligati.
7. Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare, nei limiti di cui all'art. 13 della citata legge 689/81, quando le cose possano formare oggetto di confisca.

ARTICOLO 10

1. Salvo diverse disposizioni di legge, le contravvenzioni al presente regolamento saranno soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad Euro 50,00 e non superiore ad Euro 500,00.
2. La misura della sanzione è determinata tenuto conto della recidiva, del danno causato e delle condizioni socio-economiche del reo.
3. Il provento delle sanzioni è devoluto alla Cassa del Comune.

ARTICOLO 11

1. Avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso e richiesta di audizione al Sindaco, con atto esente da bollo, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.
2. Il Comune, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza – ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge stessa.
3. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla eventuale sanzione accessoria.
4. Nel caso di mancato pagamento in via breve, senza presentazione di ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto ex art. 17, Legge 689/81 al Comune per l'emissione dell'ordinanza/ingiunzione.
5. Avverso l'ordinanza/ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22-bis della legge 689/81 e s.m.i.

ARTICOLO 12

1. Il presente regolamento abroga qualsiasi altra disposizione regolamentare contraria o incompatibile.

ARTICOLO 13

1. Il presente Regolamento di Polizia Rurale entrerà in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione